



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cdlnd.rossano@figc.it

Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°4 del 27 Ottobre 2022

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

UTILIZZO DEFIBRILLATORI Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

PRESENTAZIONE DELLE DISTINTE DI GIOCO Al fine di facilitare le operazioni di riconoscimento dei calciatori partecipanti a gara, si rammenta alle società la necessità, nella presentazione all'arbitro della distinta di gioco, di specificare espressamente i calciatori titolari che prendono parte alla gara, avendo cura di inserire i titolari tra i primi 11 in elenco (indicando il portiere al primo rigo della distinta) ed a seguire i calciatori di riserva. In alternativa si può procedere apponendo, accanto al nominativo dei calciatori titolari, la lettera (T) identificativa degli undici che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco. Si rammenta altresì la necessità di indicare nelle apposite e corrispondenti caselle il Capitano con la lettera (K), il vice Capitano con le lettere (VK).

Ad ogni buon fine si riporta il contenuto dell'Art. 61 delle NOIF - Adempimenti preliminari alla gara: 1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. 2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato,

abbia omesso di provvedervi. 3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società. 4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato. 5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento. 6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

PROMEMORIA ART.30 REGOLAMENTO L.N.D. Viste le numerose richieste appare opportuno ricordare lo stralcio dall'art.30 comma 4 del Regolamento L.N.D. circa le gare interrotte o annullate e le relative modalità di prosecuzione ed esecuzione delle sanzioni.

ART. 30

Lo svolgimento dei Campionati

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole



inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque. 5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità Bdi effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione. ... omissis ...

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

Gara **SAN LORENZO BELLIZZI = SANT'AGATA CALCIO** del 30.10.2022 (ore 14.30)
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Tonino Franzese" di Cerchiara, di Calabria.

3. RISULTATI GARE

SECONDA CATEGORIA ROSSANO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata		
ALTOMONTE	- VIRTUS CALOVETO	0 - 4
ATLETICO CORIGLIANO	- NUOVA ROGGIANO 2020	0 - 2
CROPALATI A.S.D.	- NUOVA GRISOLIA CALCIO	0 - 2
FAGNANO	- POLISPORTIVA ARBERIA	3 - 2
ORESTE ANGOTTI	- SAN LORENZO BELLIZZI	2 - 2
SANT AGATA CALCIO 1948	- AUDACE SAN MARCO	2 - 3



4. GIUSTIZIA SPORTIVA

GARE DEL 23/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 35,00 SANT AGATA CALCIO 1948

Per entrata abusiva in campo di persona estranea, durante l'intervallo

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPETTA GIUSEPPE (AUDACE SAN MARCO)
MARTIRANI LUCIANO (SANT AGATA CALCIO 1948)

MOTOLO GIOVANNI (CROPALATI A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUTO EMANUELE (ATLETICO CORIGLIANO)

BONGIORNO DOMENICO (CROPALATI A.S.D.)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FONTANA ANTONIO (CROPALATI A.S.D.)

Per proteste a decisioni arbitrali.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPOLONGO CARLO (ALDOMONTE)
ANTONIO
FRANGELLI FRANCESCO (ALDOMONTE)
MANE MOUSTAPHA (ATLETICO CORIGLIANO)
AIELLO DOMENICO (CROPALATI A.S.D.)
SURACE DARIO (SANT AGATA CALCIO 1948)
GUAGLIANONE FABIO (FAGNANO)
BLUNDI ARTURO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)
DI PIETROMICA FRANCESCO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)
DACRI JONNY (ORESTE ANGOTTI)
SGANGA OLIMPIO (ORESTE ANGOTTI)
GUARAGNA VINCENZO (POLISPORTIVA ARBERIA)
MATRANGOLO GIUSEPPE (POLISPORTIVA ARBERIA)
CIVALE PIETRO (SAN LORENZO BELLIZZI)
ANDIARENA LUCIANO (SANT AGATA CALCIO 1948)
MANUEL

CIROLLA MICHELANGELO (ALDOMONTE)
MAMMOLITO FRANCESCO (ALDOMONTE)
PAOLO
VULCANI ALESSIO (AUDACE SAN MARCO)
FALCONE ANTONIO (CROPALATI A.S.D.)
SCALISE MICHELE (CROPALATI A.S.D.)
PANDO GIULIO (FAGNANO)
DE ROSE FRANCESCO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)
SILVESTRI DOMENICO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)
FIORE GAETANO MARIA (ORESTE ANGOTTI)
AIELLO ANTONIO (POLISPORTIVA ARBERIA)
MAGNO PIETRO (POLISPORTIVA ARBERIA)
PERRI GIUSEPPE (POLISPORTIVA ARBERIA)
DEFLAMINIO STEFANO (SAN LORENZO BELLIZZI)

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno